

Sentenza

Ruolo Generale n. 3162/2018



*REPUBBLICA ITALIANA*

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

*LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI*

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Maria Silvana FUSILLO      Presidente  
dott. Marianna D'AVINO          Consigliere  
dott. Sandro DE PAOLA          Giudice Ausiliario est.

ha pronunciato la seguente

***SENTENZA***

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,  
promossa con atto d'appello notificato il 5.6.2018

*da*

██████████ SRL (c.f. ██████████) elettivamente  
domiciliata in Napoli alla via ██████████ presso lo studio dell'avv.  
██████████), che la rappresenta e difende  
giusta procura per notar ██████████ di Verona .....APPELLANTE

*contro*

██████████), elettivamente domiciliata in  
Frattamaggiore (NA) alla via ██████████ presso lo studio dell'avv.  
██████████), che la rappresenta e difende  
giusta procura a margine della comparsa di risposta in appello



.....APPELLATA

~~~~~

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1245/2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 3.5.2018.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Napoli Nord, [REDACTED] [REDACTED] proponeva opposizione al DI n. 3266/2015, a mezzo del quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €. 48.502,47, oltre accessori e spese di monitorio, in favore della [REDACTED] Spa per un contratto di fideiussione stipulato dall'attrice con la [REDACTED] Spa.

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.

Il tribunale di Napoli Nord, a mezzo della sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva la proposta opposizione, revocando il DI e condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite. Motivava a tal fine il giudice di primo grado che la domanda avanzata dalla [REDACTED] risultava essere improcedibile, per non avere l'opposta esperito correttamente il procedimento di mediazione previsto dalla legge 28/2010 e, per altro verso, che comunque la società [REDACTED] risultando mera mandataria della [REDACTED] Spa, non aveva il potere di agire in giudizio per far valere il credito della società mandante.

Avverso la predetta sentenza propone appello la società [REDACTED] Srl, a cui il credito contestato è stato ceduto a seguito di operazioni di cartolarizzazione bancaria, cui resiste la [REDACTED]

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Firmato Da: DE PAOLA SANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. N.º CA 3 Serial#: 6f2ba0cc5e1f9ab46de6840d15403ec27 -Firmato Da: FUSILLO MARIA SILVANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ed43868092999377  
Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c12072cc0d4



I motivi di gravame proposti dall'appellante sono sostanzialmente due e sono volti a censurare la decisione appellata per: 1) violazione e falsa applicazione del D. Lgs. N. 28/2010; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cpc, 1346 e 1418 c.c..

Con il primo motivo di censura la difesa dell'appellante contesta le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza gravata, la quale ha ritenuto che competeva alla parte opposta, nell'ambito del procedimento di opposizione a DI, promuovere ed attivare concretamente il procedimento di mediazione normativamente previsto, sostenendo – di contro – che tale incombenza spettava al soggetto che promuove il giudizio, e quindi all'opponente. Sostiene inoltre l'appellante che la sanzione della improcedibilità della domanda sarebbe in ogni caso non dovuta, atteso che la Banca aveva comunque iniziato il procedimento di mediazione.

Il motivo di gravame risulta infondato.

Quanto al soggetto onerato a promuovere il giudizio di mediazione obbligatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a DI, la recente Giurisprudenza, con andamento pressochè costante ed al quale questa Corte non ha motivo di discostarsene, ritiene che *“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lg. n. 28/2010 i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”* (Cass. 8.1.2021, n. 159, Cass.

Firmato Da: DE PAOLA SANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. N.º CA 3 Serial#: 6f2ba0cc5e1f9a646de6640d15403ec27 -Firmato Da: FUSILLO MARIA SILVANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ed43868092939377  
Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c12072cc0d4





13.5.2021, n. 12896).

Pertanto competeva alla [redacted] dante causa della presente società appellante e parte opposta, correttamente promuovere il giudizio di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda introdotta e la revoca del DI.

Sotto altro profilo, la sanzione della improcedibilità deriva direttamente dal comma 2-bis dell'art. 5 Legge 28/2010, il quale prevede che *"Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"*.

Quindi la norma è chiara nel prevedere che sia la verbalizzazione del "mancato accordo" ad essere uno delle modalità di conclusione del procedimento di mediazione, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità della domanda. Considerare, invece, la condizione avverata con la semplice proposizione della domanda di mediazione (in luogo della conclusione dell'iter con il mancato accordo) equivarrebbe a stravolgere il dato normativo, vincolante per l'interprete.

Pertanto, le valutazioni effettuate dal giudice di primo cure, che ha ritenuto improcedibile la domanda della banca perché non realizzato il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 della Legge 28/2020, appaiono corrette.

Assorbito l'altro motivo di gravame e ogni ulteriore questione.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

***p.q.m.***

La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] Srl avverso la sentenza n.

Firmato Da: DE PAOLA SANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. N. CA 3 Serial#: 6f2ba0c5e1f9ab46de6840d15403ec27 -Firmato Da: FUSILLO MARIA SILVANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ed43868092939377  
Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c12072cc0d4



1245/2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 3.5.2018, così dispone:

1. Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle competenze di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. 6.615,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge;
3. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.

Napoli, li 7.9.2022

Il Presidente

Il Giudice Ausiliare est.

(dr. Maria Silvana Fusillo)

(dr. Sandro de Paola)

